

“Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna – Allegato n° ____ Capitolato tecnico/polizza di assicurazione Infortuni”

Capitolato tecnico/polizza di assicurazione

Inc / Furto / Kasko Dipendenti in missione

Lotto 6

La presente polizza è stipulata tra il Contraente

	ARPAS Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna
Via Luigi Contivecchi, 6	
09122 CAGLIARI	
P.IVA IT03125760920 C.F. 92137340920	

e

Società Assicuratrice

Decorrenza : ore 24 del 31.12.2018
Scadenza : ore 24 del 31.12.2021
Scadenze anniversary annuali al 31.12.

Il presente contratto non è soggetto a tacito rinnovo ai sensi dell'art. 23 della Legge 62/2005

Indice:

DEFINIZIONI.....	3
SEZIONE 1 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE.....	4
Art.1 Durata dell’Assicurazione – Proroga – Disdetta	4
Art.2 Pagamento del Premio e delle appendici con incasso premio - decorrenza dell’Assicurazione	5
Art.3 Clausola Broker	5
Art.4 Forma delle comunicazioni e modifiche dell’Assicurazione	5
Art.5 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio - Buona fede.....	6
Art.6 VARIAZIONI DI RISCHIO –REVISIONE DEL PREZZO	6
Art.7 RECESSO DELLA POLIZZA.....	6
Art.8 REGOLAZIONE DEL PREMIO	7
Art.9 Foro competente	7
Art.10 Tracciabilità dei flussi finanziari	7
Art.11 Interpretazione del contratto.....	7
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di Polizza.....	7
Art.12 Oneri fiscali	7
Art.13 Rinvio alle norme di legge	7
Art.14 Trattamento dei dati.....	8
Art.15 Coassicurazione e Delega.....	8
Art.16 Estensioni territoriali	8
Art.17 Assicurazione presso diversi Assicuratori.....	8
Art.18 Modifiche dell’Assicurazione	8
SEZIONE 2 – NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO.....	8
Art.1 Obblighi in caso di Sinistro	8
Art.2 Esagerazione dolosa del danno.....	9
Art.3 Procedura per la valutazione del danno.....	9
Art.4 Determinazione/Valutazione del danno	9
Art.5 Mandato dei periti	9
Art.6 Pagamento dell’Indennizzo	10
Art.7 Identificazione dei veicoli	10
Art.8 Limite massimo dell’Indennizzo	10
Art.9 Riparazioni	10
Art.10 Rinuncia all’azione di surroga	11
Art.11 Recesso in caso di Sinistro	11
Art.12 Rendicontazione sinistri	11
SEZIONE 3 – RISCHI COPERTI.....	11
Art.1 Veicoli Assicurati	11
Art.2 Oggetto dell’Assicurazione	12
Art.3 Prestazioni	13
Art.4 Prestazioni aggiuntive (attive se espressamente indicato nella tabella alla sez. 5- Varianti di gara)	13
SEZIONE 4 - ESCLUSIONI	14
Art.1 Eventi esclusi.....	14
SEZIONE 5 – SOMME ASSICURATE CALCOLO DEL PREMIO, FRANCHIGIE E SCOPERTI.....	15
Art.1 Somme assicurate e calcolo del premio	15
Art.2 Sottolimiti di Indennizzo, franchigie e scoperti * VARIANTI	15

DEFINIZIONI	
Assicurazione:	Il contratto di Assicurazione contenente le garanzie prestate a termini di Polizza.
Polizza:	Il documento che prova l'Assicurazione.
Contraente:	Il soggetto che stipula il contratto di Assicurazione, in nome proprio e nell’interesse di chi spetta.
Assicurato:	Il Contraente e qualsiasi altro soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
Società/Assicuratori:	L’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.
Broker:	AON SpA, per incarico conferito dal Contraente, è il broker a cui è affidata la gestione dell’assicurazione
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Conducente:	La persona alla guida del Veicolo.
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
Franchigia:	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto:	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Somma assicurata:	La massima esposizione della Società per ogni Sinistro e per ogni Veicolo.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo:	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'Assicurazione.
Cose assicurate/Enti Assicurati:	Beni oggetto di copertura assicurativa.
Danno:	Il pregiudizio economico in capo all’Assicurato causato da un Sinistro indennizzabile sulla base delle condizioni tutte di Polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di Indennizzo
Danno Parziale:	Danno le cui spese di riparazione risultano inferiori al valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro.
Danno Totale:	Il danno si considera “totale” nei casi in cui il Veicolo, in seguito a: <input type="checkbox"/> Furto o Rapina, non sia più stato ritrovato oppure <input type="checkbox"/> ad eventi che diano luogo a danni materiali, le spese per la riparazione del Veicolo siano pari o superino l’80% del valore commerciale dello stesso al momento del Sinistro e sempreché l’assicurato si impegni a consegnare il certificato di rottamazione del Veicolo.
Circolazione:	Il moto di un Veicolo su strada ed area pubblica, nonché aree

	private equiparate; è compresa sia la sosta che la fermata e/o il ricovero dello stesso.
Accessorio:	L’installazione stabilmente fissata al Veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli Optional.
Cristalli:	Parabrezza, lunotto posteriore, finestrature, compreso il tetto panoramico, vetro specchietto laterale, nonché i danni subiti da materiali trasparenti (pure se diversi dal vetro) del tettuccio apribile o dei finestrini.
Optional:	L’installazione stabilmente fissata al Veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.
Veicolo:	Autoveicoli e ciclomotori a partire da 50 c.c. di proprietà od in uso dei soggetti per i quali è prestata l’Assicurazione.
Degrado:	Il deprezzamento dovuto all’età o allo stato di conservazione del Veicolo.

SEZIONE 1 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art.1 DURATA DELL’ASSICURAZIONE – PROROGA – DISDETTA

La presente assicurazione ha decorrenza e scadenza come indicato nel frontespizio di polizza.

E’ facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società, la proroga della presente Assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova Assicurazione e comunque per un periodo massimo di 4 (quattro) mesi. La Società s’impegna a prorogare l’Assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall’inizio della proroga. I limiti d’Indennizzo, scoperti, franchigie ed eventuali altre limitazioni annuali, potranno essere proporzionalmente riparametrate in base alla durata della proroga previo accordi fra le parti intercorsi al momento della richiesta di proroga.

E’ comunque nella facoltà delle Parti di disdettare la presente Assicurazione di ogni anno, mediante lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 4 (quattro) mesi prima della scadenza annuale.

Le disposizioni di cui ai precedenti due capoversi non sono operanti nel caso in cui la Società o il Contraente si siano avvalsi della facoltà di recesso a seguito di sinistro prevista dal successivo Art.- Recesso per Sinistro.

L’assicurato, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva di recedere dall’Assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

“Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna – Allegato n° ____ Capitolato tecnico/polizza di assicurazione Incendio / furto/ Kasko / dipendenti in missione”

Art.2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DELLE APPENDICI CON INCASSO PREMIO - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno 31.12.2018 anche se il pagamento del premio potrà essere effettuato dal Contraente entro 60 giorni successivi al medesimo, salvo ulteriore proroga concordata tra le parti.

Se il Contraente non paga il premio entro 60 giorni, l’effetto dell’Assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Se il Contraente non paga il premio, le rate di premio successive e le eventuali appendici comportanti un premio entro tali termini, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 dell’ultimo giorno utile previsto per il pagamento e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

L’Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente Polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

Art.3 CLAUSOLA BROKER

L’assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società Aon S.p.A. in qualità di broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e ss.mm.ii.

L’assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal contraente/assicurato al broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal broker alla Società si intenderà come fatta dal contraente/assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all’art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all’art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal contraente tramite il broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del Broker è a carico della Società nella misura del 5,75% premio imponibile.

Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del Premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società.

Art.4 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta, tramite posta elettronica e/o posta elettronica certificata (P.E.C.); le eventuali modificazioni dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.

“Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna – Allegato n° ____ Capitolato tecnico/polizza di assicurazione Incendio / furto/ Kasko / dipendenti in missione”

Art.5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - BUONA FEDE

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente in caso di Dolo. Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

Art.6 VARIAZIONI DI RISCHIO –REVISIONE DEL PREZZO

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni aggravamento del rischio (art. 1898 C.C.) entro 15 giorni da quando il Contraente/Assicurato ne sia venuto a conoscenza. In tal caso la Società, ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016, potrà richiedere la revisione del prezzo e delle condizioni contrattuali (franchigie, scoperti e limiti di indennizzo), entro 30 giorni dalla comunicazione effettuata dall'Assicurato. L'Assicurato, entro 30 giorni dalla ricezione delle nuove condizioni contrattuali, formula la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dall’annualità successiva. In caso di disaccordo si applica quanto previsto al successivo art. 7.2 – **“Recesso dalla Polizza - per aggravamento di rischio”**

Nel caso di diminuzione del rischio, l'Assicuratore è tenuto a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene inoltre che la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto dall’annualità successiva.

Art.7 RECESSO DELLA POLIZZA

La Società ha diritto di recedere dal contratto nei seguenti casi con le modalità di seguito indicate:

Art. 7.1 Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente in caso di Dolo. In assenza di dolo, si applica quanto successivamente previsto nel presente articolo. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 120 giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 1893 c.c., al pagamento dell’indennizzo per l’intero.

Art. 7.2 Recesso per aggravamento del rischio

In caso di mancato accordo tra le parti di cui all’Art. 6 “Variazioni di rischio e revisione del prezzo”, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 120 (centoventi) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR o PEC (posta elettronica certificata).

Art. 7.3 Norme comuni in tutte le ipotesi di recesso

La Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d’efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso. Ai fini del rimborso si tiene conto di eventuali importi dovuti dal Contraente. In tutte le ipotesi di recesso, la Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire al Contraente, nella comunicazione stessa di recesso, tutti i dati di cui all’Art. 14 “Rendicontazione sinistri” necessari per la redazione del bando di gara per l’affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati, riferiti fino al mese antecedente a quello di effetto del

recesso.

Art.8 REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio viene anticipato dal Contraente per ogni periodo assicurativo in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l’indicazione:

- l’ammontare annuo complessivo dei chilometri effettuati con i veicoli utilizzati durante l’attività di servizio ai sensi dell’art. 2 Sezione 1, quali risulta dai documenti contabili del Contraente

Su tale indicazione la Società procederà alla regolazione del premio definitivo.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei sessanta giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni, dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni, trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.

Art.9 FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art.10 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’Appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della legge 136/2010.

Art.11 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di Polizza.

Art.12 ONERI FISCALI

Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri presenti e futuri stabiliti per legge in conseguenza del contratto.

Art.13 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

“Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna – Allegato n° ____ Capitolato tecnico/polizza di assicurazione Incendio / furto/ Kasko / dipendenti in missione”

Art.14 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del DLgs 196/03 e della normativa Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente Polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art.15 COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora l’Assicurazione fosse divisa per quote tra le diverse Società indicate nella Scheda Offerta Economica relativa alla presente assicurazione, resta inteso che in caso di sinistro la Società delegataria (in appresso Società) ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, ferma restando la responsabilità solidale in capo ad ogni coassicuratore. La Società si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l’intero importo dei sinistri ed a rilasciare all’Assicurato quietanza per l’ammontare complessivo dell’indennizzo.

Sempre nel caso in cui l’assicurazione fosse divisa per quote tra diverse Società, con la sottoscrizione della presente Polizza, le Società coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta dalla Società rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Società coassicuratrici.

Art.16 ESTENSIONI TERRITORIALI

Le garanzie della presente Polizza valgono per il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino nonché per gli Stati dell’Unione Europea e per tutti i Paesi per i quali è prevista la “Carta Verde”.

Art.17 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistano altre coperture, gli eventuali danni denunciati dall’Assicurato a valere sulla presente Polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all’Assicurato medesimo, a prescindere dall’esistenza di altri contratti assicurativi. La Società rinuncia fin d’ora alla facoltà concessale dal disposto dell’art.1910 del Codice Civile. Si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l’Assicurato ha l’obbligo di farlo in caso di Sinistro, se richiesto dalla Società.

Art.18 MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche delle polizze debbono essere provate per iscritto.

SEZIONE 2 – NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Il Contraente deve trasmettere alla Società, entro 30 giorni lavorativi da quando l’Ufficio Assicurazioni ne venga a conoscenza, una denuncia contenente la data ed il luogo del Sinistro, le modalità e le causali dell’evento dannoso, la natura e l’entità - almeno approssimativa - dei danni subiti, nonché gli estremi dell’Assicurato, del danneggiato, dell’Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni. A richiesta della Società il Contraente dovrà fornire dichiarazione che il Veicolo si trovava in missione per conto e con autorizzazione dello stesso.

“Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna – Allegato n° ____ Capitolato tecnico/polizza di assicurazione Incendio / furto/ Kasko / dipendenti in missione”

Art.2 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.

Art.3 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

Per la determinazione del valore del veicolo al momento del sinistro, si farà riferimento alla tariffa Quattroruote in vigore al momento del Sinistro. Nella determinazione dell’ammontare del danno si terrà conto dell’incidenza dell’IVA, ove l’Assicurato la tenga a suo carico.

Sono escluse in ogni caso dall’Indennizzo, le spese per le modifiche, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni. La garanzia comprende gli Optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sui veicoli.

Art.4 DETERMINAZIONE/VALUTAZIONE DEL DANNO

Danno Parziale:

In caso di danno parziale l’indennizzo è previsto con applicazione del degrado d’uso non superiore al 10% per ogni anno intero di vita del veicolo (con esclusione del primo anno) dalla data di prima immatricolazione e con il massimo del 50% su pezzi di ricambio meccanici, elettrici, ma senza degrado d’uso su carrozzeria, manodopera e materiali d’uso, fino alla concorrenza della Somma Assicurata di cui alla Sezione 5.

OPPURE VARIABLE

Danno Parziale:

In caso di danno parziale l’Indennizzo è determinato in base al costo delle riparazioni al momento del Sinistro. L’Indennizzo viene determinato senza tenere conto del degrado per uso e vetustà e senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del C.C., sulla base del valore commerciale di acquisto al momento del Sinistro, delle parti del Veicolo danneggiato o distrutto, fino alla concorrenza della Somma Assicurata di cui alla Sezione 5.

Danno Totale: In caso di danno totale la Società rimborserà il valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro, dedotto il valore di recupero, fino alla concorrenza della Somma Assicurata di cui alla Sezione 5. Ferma la Somma assicurata in precedenza richiamata, in caso di perdita totale del Veicolo la Società rimborserà all'Assicurato:

- il prezzo di listino se il Sinistro è avvenuto nei primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione;
- il valore più elevato riportato nei listini Quattroruote, successivamente ai primi 12 mesi.

Art.5 MANDATO DEI PERITI

La determinazione del danno viene effettuata mediante accordo tra le parti stesse, oppure, a richiesta anche di una sola di esse, tra due Periti che le Parti devono nominare una per ciascuno. In caso di disaccordo ne viene eletto un terzo dai due nominati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è accaduto, ed i tre Periti decideranno a maggioranza di voti. I risultati dell’ammontare del danno concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia

collegiale, sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste sin da ora a qualsiasi impugnativa. Ciascuna della Parti sopporta le spese del proprio Perito; quelle del terzo fanno carico per metà all’Assicurato che conferisce alla Società la facoltà di liquidare dette spese e di prelevare la sua quota dall’Indennizzo spettantegli.

Art.6 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO

Per i danni parziali, il pagamento dell’Indennizzo deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo. Per i danni totali, non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia (all’Autorità Giudiziaria per i soli danni verificatisi in occasione di eventi sociopolitici), con riserva della Società di ottenere dall’Assicurato, alla presentazione della documentazione ufficiale PRA, il rimborso delle eventuali somme corrisposte per le quali non esisteva titolo alla percezione.

Il pagamento dell’Indennizzo viene effettuato a favore dell’intestatario del libretto di Circolazione con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte del Contraente. Per i danni verificatisi all’estero, la liquidazione viene effettuata in Italia e in Euro.

Art.7 IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI

Il Contraente è esonerato dall’obbligo della preventiva denuncia delle targhe assicurate, nonché delle generalità delle persone che usano tali veicoli.

Per l’identificazione di tali elementi si farà riferimento alle risultanze dei registri o di altri documenti equipollenti sui quali il Contraente s’impegna a registrare in modo analitico:

- a) data e luogo della trasferta/missione/servizio;
- b) generalità del soggetti di cui al successivo articolo “Veicoli assicurati” – sez. III–, autorizzati alla trasferta/missione/servizio;
- c) numero dei chilometri percorsi.

Art.8 LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art.9 RIPARAZIONI

Salvo che per le riparazione di prima urgenza, necessarie per portare il Veicolo danneggiato nella rimessa o nell’officina, l’Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società. L’Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere per tale titolo diritto a particolari indennità.

Qualora tuttavia il perito incaricato dalla Società non provveda a visionare il Veicolo danneggiato entro 5 giorni lavorativi dalla denuncia del Sinistro da parte della Contraente, l’Assicurato è autorizzato a procedere alle riparazioni fermi restando gli obblighi di cui al comma precedente.

Art.10 RINUNCIA ALL'AZIONE DI SURROGA

La Società rinuncia all’azione di rivalsa ai sensi dell’art. 1916 del C.C. nei confronti del Conducente e dei trasportati del Veicolo danneggiato, salvo in caso di dolo o rivalsa del Contraente nei confronti del responsabile.

Art.11 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di Sinistro e sino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo/risarcimento, la Società può recedere dall’Assicurazione, mediante lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata (PEC), da inviarsi in firma digitale con preavviso di 120 giorni. In tal caso la Società mette a disposizione del Contraente la quota di premio relativa al periodo di rischio pagato e non goduto, esclusi soltanto le imposte ed ogni altro onere di carattere tributario.

Anche l’Assicurato/Contraente può recedere dall’Assicurazione, con le stesse modalità sopraindicate, nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di Sinistro ed il sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo/risarcimento dovuto, fermo il diritto al rimborso del premio, al netto delle imposte ed ogni altro onere di carattere tributario relativi al periodo di rischio pagato e non goduto.

La riscossione di premi, o rate di premio, venuti a scadenza dopo il recesso per Sinistro o qualunque altro atto della Società e/o del Contraente, non possono essere interpretati come rispettiva rinuncia a valersi della facoltà di recesso. Resta inteso che i predetti premi sono dovuti in pro-rata al periodo residuo di validità della Polizza venutosi a determinare a seguito del recesso.

Art.12 RENDICONTAZIONE SINISTRI

La Società si obbliga a fornire al Contraente, alle scadenze annuali, il dettaglio di tutti i Sinistri denunciati così impostato:

- Sinistri riservati, con indicazione dell’importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento “senza seguito” del Sinistro stesso;
- Sinistri liquidati, con indicazione dell’importo liquidato;
- Sinistri respinti e senza seguito, con precisazione scritta delle motivazioni.

Tutti i Sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del Sinistro denunciato, indicazione dei Beni danneggiati e relativa ubicazione, tipologia dell’evento e data dell’eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d’accensione della copertura fino a quando non vi sia la chiusura di tutti i Sinistri denunciati.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate. In questo caso la Società si impegna a fornire la statistica al Contraente o al Broker, entro 30 giorni dalla data di richiesta.

In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso in caso di Sinistro, la statistica dettagliata dei Sinistri deve essere fornita al Contraente o al Broker, in automatico dalla Società, entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato.

SEZIONE 3 – RISCHI COPERTI

Art.1 VEICOLI ASSICURATI

I Veicoli non di proprietà del Contraente, utilizzati da Dipendenti, dagli Amministratori dell’ente, dai componenti degli organi dell’ente aventi diritto a rimborso chilometrico, dai Dirigenti dell’ente, autorizzati

“Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna – Allegato n° ____ Capitolato tecnico/polizza di assicurazione Incendio / furto/ Kasko / dipendenti in missione”

all’uso del proprio veicolo o di veicoli a loro in uso, durante gli adempimenti di servizi per conto dell’ente stesso.

Art.2 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi di cui alla Sezione 5, e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli indicati alla presente Sezione, utilizzati in occasione di missione o per adempimenti di servizio, limitatamente al tempo necessario per la loro esecuzione, ivi compreso i tragitti dall’abitazione e/o dal luogo di lavoro al luogo del servizio/missione e viceversa, nonché durante la Circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi, in conseguenza e/o occasione di:

- a) Incendio, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e di scoppio del serbatoio stesso, azione del fulmine (anche senza successivo incendio);
- b) furto totale o parziale (consumato o tentato), rapina ed estorsione. Sono parificati ai danni da furto e rapina quelli causati al Veicolo nell’esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina del Veicolo stesso e dei suoi componenti ed accessori o di oggetti non assicurati posti all’interno dello stesso, compresi i danni materiali e diretti da effrazione o da scasso. Per ciò che concerne i danni subiti dal Veicolo dopo il furto o la rapina per effetto della Circolazione la garanzia non opera per i danni alle parti meccaniche non conseguenti a collisione e per quelli consistenti unicamente in abrasione dei Cristalli;
- c) ribaltamento, uscita di strada, collisione con altri veicoli, persone e/o animali, urto con ostacoli di qualsiasi genere verificatisi durante la Circolazione;
- d) traino attivo e/o passivo, nonché la manovra a spinta o a mano purché conseguenti ad operazioni necessarie a liberare la sede stradale o trasportare il Veicolo al luogo di ricovero o riparazione a seguito di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza;
- e) tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- f) trombe d’aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, frane, smottamenti e slavine, terremoti, caduta di neve, bora;

caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti e oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie.

rottura di Cristalli comunque verificatasi.

La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all’Art.1907 del Codice Civile, con i limiti di Indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 5

La Società risponde dei danni subiti dai mezzi assicurati a seguito dei rischi previsti in Polizza anche se causati da colpa grave dell’Assicurato e/o Conducente.

In ogni caso resta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalle norme e dalla legge l’azione della Contraente stessa ai sensi dell’art. 22 comma 2 del T. U. 3/1957,” e di altre disposizioni e normative operanti nell’ambito della Pubblica Amministrazione.

“Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna – Allegato n° ____ Capitolato tecnico/polizza di assicurazione Incendio / furto/ Kasko / dipendenti in missione”

Art.3 PRESTAZIONI

a) La Società si obbliga fino alla concorrenza degli importi di cui alla Sezione 5 ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dalle cose trasportate, debitamente autorizzate, dai veicoli assicurati indicati alla presente Sezione.

b) In caso di impossibilità di utilizzo del Veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia la Società si obbliga fino alla concorrenza degli importi indicati alla Sezione 5 ad indennizzare i costi relativi al rimorchio e o traino fino alla officina più vicina. Sono incluse nell’importo indicato le spese relative alle operazioni di recupero per mettere il Veicolo assicurato in condizioni di essere trainato o rimorchiato.

c) La Società si obbliga ad indennizzare la rottura dei cristalli comunque verificatasi, fino alla concorrenza di Euro 300,00 (Sezione 5), nel caso di centro convenzionato con la Compagnia fino a Euro 500,00.

Art.4 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE (ATTIVE SE ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA TABELLA ALLA SEZ. 5- VARIANTI DI GARA)

d) La Società si obbliga fino alla concorrenza degli importi di cui alla Sezione 5, dei danni provocati alle parti interne del Veicolo assicurato dal trasporto occasionale di vittime di incidenti di Circolazione fino al posto di soccorso medico.

La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla Circolazione.

e) La Società si obbliga fino alla concorrenza degli importi di cui alla Sezione 5, a rimborsare le spese sostenute dall’Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del Veicolo e/o di bloccaggio del sistema antifurto, per l’eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l’apertura delle portiere e/o lo bloccaggio del sistema antifurto.

La garanzia è prestata previa presentazione di regolare fattura.

f) In caso di impossibilità di utilizzo del Veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, nel caso in cui il Veicolo risulti non riparabile oppure possa essere reso utilizzabile con un riparazione che comporti oltre otto ore di manodopera (certificate dall’officina), la Società si obbliga fino alla concorrenza degli importi indicati alla Sezione 5 ad indennizzare i costi relativi al noleggio di un’autovettura sostitutiva di cilindrata compresa tra 1.100 e 1.300 cc a chilometraggio illimitato per il numero di giorni preventivati per la riparazione del Veicolo con il massimo di 5 giorni. Restano a carico del danneggiato le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con l’autovettura messa a disposizione.

SEZIONE 4 - ESCLUSIONI

Art.1 EVENTI ESCLUSI

La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) a indennizzare i danni causati:

- a) da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- b) da esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) da dolo dell'Assicurato e quando il Conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti;
- d) dalla partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
- e) da Veicolo guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;

SEZIONE 5 – SOMME ASSICURATE CALCOLO DEL PREMIO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

Art.1 SOMME ASSICURATE E CALCOLO DEL PREMIO

Somma assicurata a PRA per singolo Veicolo/Sinistro	Euro	20.000,00
Preventivo Km.		2.000
Premio lordo €/Km	Euro

**SCOMPOSIZIONE DEL PREMIO PRIMA RATA E RATE SUCCESSIVE
(DA COMPILARE A CURA DELLA COMPAGNIA)**

Premio annuo imponibile	Euro
Imposte	Euro
TOTALE	Euro

Art.2 SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI * VARIANTI

Si conviene che per le singole garanzie sotto riportate, siano applicati i relativi sottolimiti per Sinistro e l’applicazione dei relativi scoperti e franchigie per singolo Veicolo e Sinistro. (la tabella è da compilare a cura della Compagnia in base alle risultanze delle varianti poste a gara)

Garanzia	Limiti di Indennizzo Euro	Franchigia fissa Euro
Art. 3.Sez.3, Lettera a)	500,00	100,00
Art. 3. Sez.3, Lettera b)	300,00	100,00
Art. 3. Sez.3, Lettera c)	300,00 / 500,00	100,00
Art. 3. Sez.3, Lettera d)	300,00	100,00
Art. 3. Sez.3, Lettera e)	300,00	100,00
Art. 3. Sez.3, Lettera f)	300,00	100,00

Nessun altro limite, sottolimito, Scoperto o Franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un Sinistro indennizzabile ai termini della presente Polizza.

La Società si impegna a liquidare al dipendente interessato l’importo del danno al lordo della franchigia prevista e ad accertare ed liquidare anche i danni non superiori per valore alla franchigia. Le somme anticipate dalla Società verranno riepilogate al Contraente con cadenza semestrale ed il Contraente si impegna al pagamento - previo controllo delle risultanze - entro 60 gg.

L’ASSICURATO

LA SOCIETÀ